

AFFISSO ALL' ALBO
dal 7.2.2000 al 17.2.2000

REGOLAMENTO COMUNALE PER I REFERENDUM CONSULTIVI

*(Approvato con deliberazione consiliare n. 98 del 29.11.1999
ravvisata legittima dal Co.Re.Co. il 17.01.2000 n.ri 43812/337)*

Art. 1

(Iniziativa referendaria)

L'iniziativa referendaria spetta :

- a) alla maggioranza dei 2/3 dei componenti il consiglio comunale, non computandosi fra questi il Sindaco.;
- b) a 1/3 degli elettori iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta.

Sono escluse da referendum le materie concernenti i tributi locali, gli atti di bilancio, le note statali e/o regionali recanti disposizioni obbligatorie.

Art. 2

(Iniziativa dei consiglieri comunali)

L'iniziativa referendaria dei consiglieri comunali si realizza con apposita deliberazione approvata dai 2/3 dei componenti il consiglio comunale, non computandosi fra questi il Sindaco.

Nella deliberazione di iniziativa di cui al precedente comma si delibererà altresì, con distinta votazione, a maggioranza dei 2/3 dei componenti il consiglio, non computandosi fra questi il Sindaco, la rilevanza locale e la legittimità del quesito proposto.

Art. 3

(Iniziativa degli elettori)

La richiesta di referendum, sottoscritta con firma autenticata da almeno 1/3 degli elettori iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente, deve essere depositata al protocollo del Comune che ne rilascia ricevuta al primo firmatario.

La richiesta viene inserita all'o.d.g. della prima seduta successiva della conferenza dei capigruppo commissione consiliare permanente competente per materia, -ai fini dell'esame della regolarità della presentazione, della rilevanza locale e della legittimità del quesito proposto, e della sua comprensibilità.

La competente commissione consiliare permanente, entro 30 giorni dalla presentazione del quesito referendario, trasmette alla giunta comunale apposita relazione. La giunta comunale, ove nulla osti, indice il referendum fissandone la data.

Ove la relazione della commissione consiliare permanente sia per l'inammissibilità del quesito referendario la giunta comunale ne disporrà l'archiviazione. Della disposta archiviazione il Sindaco darà pubblico avviso.

Art. 4 (Limiti)

Nel corso dell'anno solare non potrà tenersi più di una consultazione referendaria. Ogni consultazione non potrà riguardare più di n. tre quesiti.

I quesiti referendari dichiarati inammissibili non potranno essere ripresentati prima che sia decorso un anno dalla deliberazione dichiarativa di inammissibilità.

I quesiti referendari respinti dagli elettori non potranno essere ripresentati prima che siano decorsi cinque anni dalla data dell'avvenuta consultazione.

Art. 5 (Convocazione dei comizi)

La Giunta Comunale entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di cui all'art. 2, comma primo, o dalla trasmissione della relazione di cui all'art. 3, comma terzo, fissa il giorno di svolgimento della consultazione referendaria da tenersi entro il semestre successivo

Nel caso in cui dopo aver fissato la data della consultazione si verifichi la concomitanza con altre operazioni di voto, la Giunta Comunale, previo parere della competente commissione consiliare permanente, con proprio provvedimento fisserà la nuova data della consultazione referendaria.

Il Sindaco con proprio provvedimento, da emanarsi almeno quarantacinque giorni prima della data di svolgimento delle operazioni elettorali, provvede alla convocazione dei comizi. Di tale provvedimento viene data ampia pubblicità mediante affissione dello stesso all'albo pretorio e nei luoghi maggiormente frequentati.

Art. 6

(Giorno e luogo di svolgimento del referendum)

Le operazioni di votazione si svolgono in un'unica giornata festiva, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, presso 3 seggi dislocati nelle 3 frazioni.

Art. 7

(Costituzione dell'Ufficio di Sezione)

L'Ufficio di Sezione è composto da un presidente e da due scrutatori. Il segretario dell'Ufficio viene scelto dal presidente in analogia alle norme per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Il Presidente viene scelto dalla Commissione elettorale mediante sorteggio da effettuarsi tra i nominativi dell'elenco di cui alla legge 8.3.1989 n. 95 e successive modificazioni ed integrazioni. La nomina deve essere effettuata tra il 25 ed il 20 giorno antecedente la data di svolgimento delle operazioni elettorali. In caso di rinuncia del designato provvede il Sindaco a mezzo ordinanza.

Gli scrutatori sono nominati secondo le procedure previste dalla legge 8.3.1989 n. 95 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai componenti l'ufficio di sezione compete un onorario secondo le disposizioni vigenti al momento di svolgimento del referendum per l'elezione della Camera dei deputati

Art. 8

(Svolgimento delle operazioni elettorali)

La votazione avviene a mezzo apposita scheda previamente vidimata d'ufficio, su cui sarà riportato il quesito referendario, da consegnarsi all'elettore.

Il Presidente o uno scrutatore, prima di consegnare la scheda di votazione, procede all'identificazione dell'elettore ed alla verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali generali.

Il diritto al voto consegue alla semplice iscrizione nelle liste elettorali. Per l'esercizio del diritto di voto si provvederà alla distribuzione dei certificati elettorali.

Uno scrutatore attesta l'avvenuta votazione firmando la copia della lista elettorale generale in corrispondenza del nominativo del votante.

Qualora contemporaneamente debbano svolgersi più referendum, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo chiuse le votazioni e dopo la restituzione agli uffici comunali delle schede rimaste inutilizzate. Le operazioni continueranno senza interruzioni fino alla stesura del verbale contenente i risultati definitivi della consultazione.

Sui voti contestati decide in via definitiva l'Ufficio di sezione a maggioranza.

Durante lo scrutinio devono essere presenti tutti i componenti dell'Ufficio di Sezione.

Le operazioni di scrutinio sono aperte al pubblico.

Art. 9
(Validità del referendum)

Il referendum si intende valido se vi avrà partecipato la metà più uno degli aventi diritto.

La proposta si intende approvata se i voti validi favorevoli sono superiori ai voti validi contrari.

Art. 10
(Pubblicazione dei risultati)

Il Sindaco entro 10 giorni dalla data di effettuazione delle consultazioni provvede a pubblicare apposito manifesto contenente il risultato delle consultazioni referendarie.

Entro termine di 60 giorni dalla data della consultazione, l'organo competente valuta e si pronuncia sulla volontà referendaria di cui alla maggioranza dei voti validamente espressi".

Art. 11
(Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano, per analogia ed in quanto compatibili, le norme nazionali vigenti in materia di referendum abrogativi e di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.